

Legge regionale 26 settembre 1995 , n. 39 - TESTO VIGENTE dal 05/04/2018

Assestamento e variazione del Bilancio 1995 e del Bilancio pluriennale 1995-1997 ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10.

Art. 43

(Interventi integrativi a sostegno di attività eservizi socio-sanitari)(programma 2.1.3.)

1. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 79, comma 3, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
2. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 79, comma 4, della legge regionale 5/1994 e all'articolo 16, comma 3, della legge regionale 12/1995, la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata dal comma 1 è destinata agli interventi previsti dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 12/1995.
3. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1995.
4. Per le finalità previste dall'articolo 81, comma 4, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 360 milioni per l'anno 1995, di cui lire 26 milioni per interventi a favore dei donatori di sangue lavoratori autonomi e lire 334 milioni per interventi a favore dei nefropatici.
5. Il predetto onere complessivo di lire 360 milioni fa carico per lire 26 milioni al capitolo 4507 e per lire 334 milioni al capitolo 4508 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995, i cui stanziamenti, in termini di competenza, sono elevati di pari importo per l'anno 1995.